

Ordinanza 01/2026

Disciplina della circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci"

Il Direttore Territoriale Toscana

VISTO	il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. del 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche e segnatamente gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235;
VISTA	la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
VISTA	la l. 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
VISTI	la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
VISTO	il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
VISTO	il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
VISTO	il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
VISTO	il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO	il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
VISTO	il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con l. 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali";

- VISTA la Convenzione stipulata tra ENAC e A.d.F. S.p.A. per la gestione totale dell'Aeroporto di Firenze n. 28 del 14.12.2001, unitamente alla postilla n. 1 sottoscritta in data 11.02.2003;
- VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11.03.2003 che approva la predetta "convenzione";
- VISTO il provvedimento dirigenziale della Direzione Infrastrutture e Viabilità e Mobilità del Comune di Firenze n. 7562 del 17.11.2025 avente per oggetto "Provvedimenti di traffico in Viale Giovanni Luder – Via del Termine per progetto esecutivo di rotatoria e risistemazione della sosta breve;
- CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;
- TENUTO CONTO che Toscana aeroporti S.p.A., è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione o Gestore Aeroportuale) cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;
- RITENUTO che al Gestore Aeroportuale, quale concessionario totale delle aree competa, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché di garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Toscana competa vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Firenze al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
- VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

- VISTA** la disposizione del Direttore Generale ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;
- RITENUTO** di dover avviare a situazioni di congestione della viabilità in area *land side* e di dover garantire agli accompagnatori dei passeggeri in partenza e in arrivo un tempo sufficiente per il carico e lo scarico, nonché di dover salvaguardare la sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
- CONSIDERATO** che la presenza di vetture in sosta lungo la viabilità ordinaria o in altre aree in cui non è consentito, può intralciare la movimentazione dei mezzi di soccorso e la corretta attuazione delle procedure del Piano di Emergenza Aeroportuale, creare criticità in materia di ordine e sicurezza pubblica, provocare conseguenze sull'operatività dello scalo, nonché un impatto negativo immediato sui servizi offerti ai passeggeri;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare e aggiornare i dispositivi di circolazione e sosta contenuti nelle ordinanze adottate dall'allora Direzione Aeroportuale Toscana (ENAC) n. 7/2016 e n.2/2018, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida" ed alle modifiche infrastrutturali medio tempore intervenute;
- SENTITI** in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la Società di gestione, ENAV s.p.a., nonché gli Enti di Stato tra i quali la Polizia di Frontiera Aerea, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane, i Vigili del Fuoco, il Comune di Firenze, nell'ambito dell'incontro appositamente convocato con nota prot. ENAC-ATS-09/10/2025-0145220-P il cui verbale è stato trasmesso agli intervenuti con nota prot. ENAC-ATS-28/11/2025-0173191-P;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nell'ambito del Comitato aeroportuale per le facilitazioni (FAL) convocato con nota prot. ENAC-ATS-24/11/2025-0170487-P e il cui verbale è stato trasmesso agli intervenuti con nota prot. ENAC-ATS-05/12/2025-0177679-P;
- TENUTO CONTO** delle planimetrie prodotte dal Gestore Aeroportuale trasmesse a mezzo pec ENAC-PROT-18/02/2026-0026819-A;

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme di comportamento

1. È vietato ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere in sosta o fermata prolungata di mantenere acceso il motore principale del veicolo, come pure ogni altro motore ausiliario (per condizionamento, etc...).
2. È vietato ai conducenti di veicoli di qualsiasi genere di procedere al lavaggio dei mezzi, nonché di effettuarne la manutenzione, salvo casi di comprovata necessità. In tale ultima ipotesi l'area interessata deve essere bonificata da residui liquidi, i materiali di risulta devono essere rimossi, così come ogni altro residuo di lavorazione, il tutto a cura e spese delle parti coinvolte.
3. È vietato lo svolgimento di commercio ambulante, o di qualsivoglia attività commerciale anche di promozione e comunicazione pubblicitaria se non previo accordo scritto con la Società di gestione, così come è vietata ogni attività di promozione e invito all'acquisto.
4. È vietato aprire o manomettere prese d'acqua, idranti ed ogni altro presidio di sicurezza, se non per motivi pertinenti all'uso cui gli stessi sono destinati e ad opera di personale formato e autorizzato.
5. In tutto il sedime aeroportuale gli animali devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente. I soggetti che introducono cani sul sedime hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni prodotte.

Art. 3

Norme per la circolazione la sosta e la fermata nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che qui si intendono integralmente richiamati.
4. Gli stalli assegnati agli Enti di Stato, salvo comprovate e motivate esigenze d'istituto, sono riservati esclusivamente ai veicoli del personale che espleta servizio presso gli Enti presenti in aeroporto.
5. La sosta dei veicoli di Enti di Stato ed Operatori è consentita negli stalli loro riservati, come individuati nel prosieguo e nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza che ne formano parte integrante, nonché nella conseguente segnaletica verticale ed orizzontale. È vietata la sosta di veicoli privi di contrassegno rilasciato dalla società di Gestione, previa autorizzazione della Direzione Territoriale Toscana. Il contrassegno deve essere tenuto visibilmente esposto.
6. Ai conducenti di tutti i veicoli che accedono, circolano, sostano o che si trovano a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente Ordinanza:
 - è vietato fermare o sostare al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;

- è vietato fermare o sostare lungo la recinzione aeroportuale;
 - è vietata la sosta oltre i limiti di tempo;
 - è vietata la sosta negli stalli dedicati/riservati a specifiche categorie di soggetti senza il prescritto titolo o non esponendo l'apposito contrassegno.
5. In difetto di quanto sopra i veicoli saranno rimossi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposita depositaria.

Art. 4

Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Firenze sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla disciplina dell'uso delle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata e trasparente informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 5

Passaggi pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente.

Art. 6

Limiti di velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 18 della presente Ordinanza.

Art. 7
Aree ad accesso limitato (ZTL)

1. Presso l'aeroporto di Firenze è istituita una corsia a traffico limitato, le cui regole di utilizzo sono contenute nella segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale e riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza e che ne formano parte integrante. L'accesso alla ZTL è regolato da sbarra automatizzata il cui controllo è effettuato mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati o autorizzati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
2. La Società di gestione aeroportuale provvede alla registrazione dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo appositamente predisposto.
3. Le modifiche relative alle aree ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono introdotte con Ordinanza della Direzione Territoriale, sentiti la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.
4. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 18 della presente Ordinanza.

Art.8
Viabilità in ingresso

La circolazione dei veicoli in ingresso, fermo restando quanto previsto con Ordinanza nel tratto comunale, è disciplinata come da planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne forma parte integrante.

Art.9
Viabilità in uscita

La circolazione dei veicoli in uscita, fermo restando quanto previsto con Ordinanza nel tratto comunale, è disciplinata come da planimetria allegata alla presente Ordinanza che ne forma parte integrante.

Art. 10
Aree di sosta e di parcheggio

1. Sul sedime aeroportuale dello scalo di Firenze sono istituiti il P1 (parcheggio sosta breve), il P3 (parcheggio Enti/AG), il P4 (parcheggio Toscana Aeroporti/motoveicoli); il P5 (parcheggio Enti-Operatori), come indicati nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza e che ne costituiscono parte integrante. È onere del Gestore aeroportuale provvedere al controllo degli accessi e del tempo di permanenza nei parcheggi come sopra individuati, anche mediante apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici nel rispetto delle normative vigenti.

2. All'interno del P1 (parcheggio sosta breve) sono presenti appositi stalli, come da segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale e riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, comprendenti almeno:
 - stalli per l'utenza con tempo di permanenza gratuito fissato in minuti 10 (dieci);
 - n. 5 stalli riservati a veicoli del personale in servizio presso la Polizia di Stato;
 - stalli riservati a persone con disabilità, munite del contrassegno;
 - stalli riservati alle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».
3. All'interno del P3 (parcheggio Enti/AG), considerato che lo stesso si trova lungo la via di accesso al cancello n. 9 individuato quale cancello d'emergenza è onere del Gestore aeroportuale coordinare (mediante l'adozione di apposita procedura e relativa strumentazione) l'utilizzo dell'area in modo tale da non arrecare pregiudizio e/o intralcio al passaggio dei mezzi diretti o provenienti a/dal cancello 9, assicurando che vi accedano NCC e taxi per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco dei passeggeri del servizio di trasporto di aviazione generale e comunque per un tempo massimo di 15 (quindici) minuti. Non è consentito l'accesso e o lo stazionamento di mezzi in locazione ai fini della consegna del veicolo locato. Nel medesimo parcheggio sono presenti i seguenti stalli riservati cui si accede con barra automatizzata, con permesso rilasciato dalla Società di gestione previa comunicazione alla Direzione Territoriale:
 - n. 7 stalli riservati alle auto del personale della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo;
 - n. 5 stalli riservati alle auto del personale della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo;
 - n. 5 stalli riservati alle auto del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo;
 - n. 7 stalli riservati alle auto del personale ENAC, di cui uno attrezzato per la ricarica di veicoli elettrici;
 - n. 1 parcheggio dedicato all'aviazione generale.
4. All'interno del P4 (parcheggio Toscana Aeroporti/motoveicoli) sono presenti stalli riservati a particolari categorie di soggetti, come da segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale e riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, comprendenti:
 - n. 2 stalli riservati al Gestore Aeroportuale e stalli motoveicoli.
 - n.1 stallo riservato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - n.1 stallo riservato alla Guardia di Finanza;
 - n.1 stallo riservato all'ENAV;
 - n.1 stallo riservato alla Polizia Locale di Firenze;
5. All'interno del P5 (parcheggio Enti/Operatori) sono presenti stalli riservati a particolari categorie di soggetti, come da segnaletica verticale ed orizzontale predisposta dal Gestore Aeroportuale e riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, comprendente almeno:
 - n. 15 stalli riservati alle auto del personale della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo;
 - n. 7 stalli riservati alle auto del personale della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo;
 - n. 8 stalli riservati alle auto del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso lo scalo;
 - n. 10 stalli riservati alle auto del personale dei Vigili del Fuoco in servizio presso lo scalo;
 - n. 3 stalli riservati alle auto del personale del nucleo Carabinieri CITES.

6. Eventuali variazioni circa la collocazione e consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, nonché le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono adottate con Ordinanza della Direzione Territoriale
7. La Società di gestione ha l'obbligo di segnalare le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
8. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 18 della presente Ordinanza.

Art. 11 **Disciplina parcheggi disabili**

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
5. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 18 della presente Ordinanza.

Art. 12 **Taxi**

1. In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio taxi i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza e delle planimetrie allegate che ne formano parte integrante.
2. I conducenti dei taxi devono effettuare la fermata per consentire la discesa dei propri clienti nella zona antistante l'aerostazione (drop off). In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di sicurezza la sosta dei veicoli autorizzati deve essere limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio e, in ogni caso, in modo tale da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o da determinare disordine e intralcio alla circolazione.
3. I conducenti dei taxi in attesa dei clienti devono sostare nella corsia ad essi dedicata e contrassegnata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
4. È fatto obbligo ai conducenti dei TAXI di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

Art. 13 NCC

1. In aeroporto sono autorizzati ad effettuare servizio NCC i titolari di licenza ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza, delle planimetrie allegate che ne formano parte integrante nonché della conseguente segnaletica verticale ed orizzontale.
2. I conducenti dei veicoli NCC che accedono al sedime devono effettuare la sosta e la fermata presso gli stalli loro dedicati.
3. Sono vietate sosta e fermata al di fuori delle suddette aree.
4. È fatto obbligo ai conducenti di veicoli NCC di rimanere nei pressi delle autovetture durante la sosta in attesa dei clienti, salvo casi di necessità.

Art. 14 Autobus

1. I conducenti degli autobus che accedono al sedime devono effettuare la sosta e la fermata presso gli stalli posizionati nell'area loro dedicata (parcheggio bus - P bus) e svolgono il servizio nel rispetto della disciplina di cui alla presente Ordinanza e delle planimetrie allegate che ne formano parte integrante nonché della conseguente segnaletica verticale ed orizzontale.
2. Presso il Parcheggio bus sono presenti 3 stalli, uno dei quali deve essere riservato alla gestione di situazioni emergenziali.
3. I conducenti degli autobus devono spegnere i motori degli autobus all'arrivo nelle apposite zone di fermata e possono azionarli nuovamente al massimo cinque minuti prima della partenza.
4. In considerazione del limitato spazio disponibile e delle prioritarie esigenze di sicurezza la sosta dei veicoli deve essere limitata al tempo strettamente necessario ad effettuare il servizio e, in ogni caso, in modo tale da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o da determinare disordine e intralcio alla circolazione.
5. E' onere del Gestore aeroportuale coordinare l'accesso e la permanenza dei predetti veicoli, anche mediante accordi e/o l'apposizione di sbarre di accesso e/o apparecchiature o dispositivi elettronici nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 15 Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.

2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso di tutte le aree e le infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.

Art. 16

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, autorizzare la sospensione temporanea della circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione assicura che sia ripristinata la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 17

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. Le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte, anche in ambito aeroportuale, da personale appositamente

autorizzato, con gli effetti di cui all'art. 2700 del codice civile, sulla base del combinato disposto dell'art. 12-bis del Codice della Strada, nonché degli artt. 1 e 718 del Codice della Navigazione.

ART. 18 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 20 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 21 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del 02/03/2026. Nelle more dell'entrata in vigore della stessa il Gestore aeroportuale si adopera al fine di predisporre tutto quanto necessario per dare piena attuazione alla disciplina di cui alla presente Ordinanza.
2. Dall' entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa e segnatamente le ordinanze adottate dall'allora Direzione Aeroportuale Toscana (ENAC) n. 7/2016 e n.2/2018.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Firenze, 19/02/2026

Il Direttore
Dott.ssa Giuseppina Rosato
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)